



PROVINCIA DI COMO
ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgovico n.148 - 22100 COMO — Tel. 031/230.367 - Fax 031/230.383

Servizio Rifiuti

Tel. 031.230.435

Referente: Dott. Marco Iachelini - D.ssa Adriana Paolillo

e-mail marco.iachelini@provincia.como.it

Protocollo n° 59680

Como, 14 dicembre 2005

OGGETTO: Richiesta di parere relativo alla nota CNA del 06/10/2005. Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti sanitari da attività estetiche e similari.

RACCOMANDATA A/R



Spett.^{le}

CNA - Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Como
V.le Innocenzo XI, 70
22100 - COMO

E, p.c. Spett.^{le}

REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità
Gestione Rifiuti
Via Pola 12/14
20125 - MILANO

In riferimento alla vostra nota datata 06/10/2005 in arrivo a questa Provincia in data 10/10/2005, relativa alla possibilità di definizione per la Provincia di Como di un accordo di programma analogo a quello stipulato dalla Provincia Autonoma di Bolzano sulla base della DGP n. 700 del 07/03/2005, si comunica che pur non ravvisando particolari cause ostative a una analoga modalità di gestione dei rifiuti sanitari da attività estetica e similare, nel territorio della Provincia di Como, si rimanda per la definizione dell'accordo di programma all'autorità competente, identificata dello stesso D.L.vo 254/03, art. 4, c. 4 nella Regione.

Ciò anche in considerazione del fatto, che tale accordo di programma, presuppone la semplificazione delle procedure amministrative in deroga alle norme in materia di tenuta del registro di carico e scarico e comunicazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione, definite dal D.L.vo 22/97 e s.m.i..

La valutazione, da parte della Regione Lombardia, di stipulare l'accordo potrà inoltre permettere di considerare la possibilità di estensione dello stesso su tutto il territorio lombardo a garanzia di una maggiore omogeneità procedurale e di coordinamento interprovinciale in materia di controlli.

In attesa di una eventuale sviluppo in sede regionale, dell'ipotesi avanzata, si ritiene comunque utile ricordare, che in materia di tenuta del registro di carico e scarico, già l'art. 12 c. 4 del D.L.vo 22/97, prevede, che i produttori di rifiuti pericolosi in quantità inferiore a 1000 Kg/anno possano adempiere alla tenuta del registro di carico e scarico attraverso le organizzazioni di categoria o loro società di servizi con le modalità nello stesso comma prescritte; disposizione che allo stato attuale permetterebbe una semplificazione gestionale immediatamente percorribile.

a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)

